



Ente d'Ambito per il servizio di gestione
integrata dei rifiuti urbani

AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE
"SALERNO"



Comune di Salerno

CONVENZIONE TRA EDA SALERNO E SAD CAPOLUOGO

(L.R. n. 14/2016, art. 24, co. 6)



Anno 2021



Ente d'Ambito per il servizio di gestione
integrata dei rifiuti urbani

AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE
"SALERNO"



Comune di Salerno

Convenzione ex art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000 fra l'EDA Salerno ed il Comune di Salerno (SAD Capoluogo) per l'esercizio delle funzioni di cui all'art. 24 co. 6 L.R.C. n. 14/2016

L'anno il giorno del mese di, in, nella sede del Comune di Salerno innanzi a me, Dott., Segretario Generale del Comune di Salerno come tale abilitato a ricevere e rogare contratti per conto dell'Ente sono presenti i signori:

- nella qualità di Sindaco del COMUNE di Salerno, codice fiscale
-, nella qualità di Presidente dell'EDA Salerno, codice fiscale

comparenti, della cui identità personale e poteri io, ufficiale rogante, sono personalmente certo, i quali in rappresentanza dei rispettivi Enti di appartenenza, convengono quanto appresso.

PREMESSO CHE:

- a) il comma 1 dell'art. 3 bis del Decreto Legge n. 138/2011 ha previsto l'obbligo per le Regioni di organizzare lo svolgimento dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica definendo il perimetro degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei tali da consentire economie di scala e di differenziazione idonee a massimizzare l'efficienza del servizio, nonché di istituire o designare gli enti di governo degli stessi, e che la dimensione degli ambiti o bacini territoriali ottimali di norma deve essere non inferiore almeno a quella del territorio provinciale, fatta salva la possibilità per le Regioni di individuare specifici bacini territoriali di dimensione diversa da quella provinciale, motivando la scelta in base a criteri di differenziazione territoriale e socio-economica e in base a principi di proporzionalità, adeguatezza ed efficienza rispetto alle caratteristiche del servizio;
- b) il comma 1 bis, dell'art 3 bis del Decreto Legge n. 138/2011 prevede che *“le funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo sono esercitate unicamente dagli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei istituiti o designati ai sensi del comma 1”* del medesimo art. 3 bis;
- c) la Legge Regionale 26 maggio 2016, n. 14, *“Norme di attuazione della disciplina europea e nazionale in materia di rifiuti e dell'economia circolare”*, ha proceduto al riordino della normativa regionale di settore e della governance del sistema integrato di gestione del servizio rifiuti in regione Campania mediante l'individuazione degli Ambiti Territoriali Ottimali (ATO) per la gestione del ciclo integrato dei rifiuti, la disciplina dell'organizzazione e svolgimento del servizio attraverso l'individuazione e la regolamentazione degli Enti d'Ambito quali enti di governo d'ambito, l'individuazione di funzioni e compiti amministrativi che richiedono l'unitario esercizio del servizio a livello regionale, la definizione della disciplina transitoria del funzionamento del sistema;



- d) l'art. 7, comma 1, lettera c) della Legge Regionale 26 maggio 2016 n. 14, ha definito l'Ambito Territoriale Ottimale (ATO) come *“la dimensione territoriale per lo svolgimento, da parte dei Comuni in forma obbligatoriamente associata, delle funzioni relative alla gestione dei rifiuti urbani secondo i principi di efficienza, efficacia, economicità, trasparenza e sostenibilità ambientale”*;
- e) l'art. 7, comma 1, lettera d) della Legge Regionale 26 maggio 2016 n. 14, ha definito il Sub-Ambito Distrettuale (SAD) come *“la dimensione territoriale, interna all'ATO ed in conformità ai criteri stabiliti dal PRGRU, per l'organizzazione del ciclo o di suoi segmenti individuata per una maggiore efficienza gestionale”*;
- f) l'art. 7, comma 1, lettera e) della Legge Regionale 26 maggio 2016 n. 14, ha definito l'Ente d'Ambito (EdA) come *“l'Autorità d'Ambito costituita dai comuni ricadenti in ciascun ATO per l'esercizio in forma obbligatoriamente associata delle funzioni amministrativa inerenti la gestione dei rifiuti”*;
- g) l'art. 23, comma 1, della Legge Regionale 26 maggio 2016 n. 14, per l'esercizio associato delle funzioni relative al servizio di gestione integrata dei rifiuti da parte dei Comuni, ha ripartito il territorio regionale nei seguenti Ambiti Territoriali Ottimali (ATO): Ambito territoriale ottimale Napoli 1; Ambito territoriale ottimale Napoli 2; Ambito territoriale ottimale Napoli 3; Ambito territoriale ottimale Napoli 3; Ambito territoriale ottimale Avellino; Ambito territoriale ottimale Benevento; Ambito territoriale ottimale Caserta; Ambito territoriale ottimale Salerno;
- h) l'art. 25 della Legge Regionale 26 maggio 2016 n. 14, ha fatto *“obbligato ai Comuni della Campania di aderire all'Ente d'Ambito territoriale (EdA) in cui ricade il rispettivo territorio per l'esercizio in forma associata delle funzioni in materia di gestione del ciclo dei rifiuti, in conformità a quanto disciplinato dalla presente legge”* secondo le procedure di cui al comma 2 del richiamato articolo ed istituito, quali soggetti di governo di ciascun ATO, i seguenti Enti d'Ambito: EdA NA 1 ; EdA NA 2; EdA NA 3; EdA AV; EdA BN; EdA CE; EdA SA;

CONSIDERATO CHE:

- a) l'art. 24, comma 1, della Legge Regionale 26 maggio 2016 n. 14 prevede, al fine di consentire in base alle diversità territoriali una maggiore efficienza gestionale ed una migliore qualità del servizio all'utenza, che ciascun ATO può essere articolato in aree omogenee denominate Sub Ambiti Distrettuali (SAD), con riferimento ai criteri di ottimizzazione del ciclo o di suoi segmenti funzionali, in conformità a criteri e parametri indicati nel Piano regionale di gestione dei rifiuti ai sensi dell'articolo 200, commi 1 e 7 del decreto legislativo 152/2006 e s.m.i.;
- b) il comma 6 del citato art. 24, prevede che *“I Comuni di Napoli, Avellino, Benevento, Caserta e Salerno possono costituirsi in SAD ai fini della presente legge. L'EdA prende atto della eventuale richiesta dei predetti enti e definisce con apposita convenzione, ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 267/2000, i rapporti tra i Comuni interessati e gli ATO competenti per lo svolgimento delle relative funzioni anche per quanto riferito ai modelli operanti di svolgimento del servizio, al regime tariffario ed all'individuazione del soggetto gestore”*;
- c) il comma 6 bis del citato art. 24, prevede che *“I Comuni capoluogo costituiti in SAD procedono all'individuazione del soggetto gestore nel rispettivo territorio, salve diverse determinazioni in sede di convenzione con l'EdA, anche con riferimento a singoli segmenti del ciclo...”*;
- d) l'art. 25, comma 8, della Legge Regionale 26 maggio 2016 n. 14, disciplina la possibilità per gli EdA di stipulare tra loro accordi finalizzati al miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza del



Ente d'Ambito per il servizio di gestione
integrata dei rifiuti urbani

AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE
"SALERNO"



Comune di Salerno

servizio, con particolare riguardo all'ottimizzazione gestionale delle dotazioni impiantistiche per il tramite della sottoscrizione di una convenzione ex art. 30 TUEL alla quale, oltre agli EdA interessati, possono partecipare i comuni Capoluogo costituiti in SAD, prevedendo per quanto compatibile e consentito dalla legge la possibilità di applicazione della disposizione anche per la regolazione delle convenzioni fra gli EdA ed i SAD;

- e) l'art. 30 del decreto Legislativo n. 267/2000 "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*" prevede, al comma 1, che "*Al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni*" e al comma 2 che "*Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie*";
- f) il Decreto Legge n. 1/2012, all'art. 25, comma 4, ha previsto la possibilità del c.d. affidamento disgiunto delle singole componenti del ciclo integrato;
- g) l'art 1, comma 527 della Legge n. 205/2017 e s.m.i. ha attribuito ad ARERA le competenze in materia di regolazione del servizio di gestione del ciclo integrato dei rifiuti;

CONSIDERATO ALTRESI' CHE:

- a) con comunicazione PEC del 29.05.2019, il Comune di Salerno ha trasmesso la deliberazione di Giunta Comunale n. 189 del 24.05.2019 con cui il predetto Ente "*ha manifestato la volontà di costituirsi in SAD ai sensi della LR n. 29/2018, demandando al Dirigente del Settore Ambiente tutto l'iter necessario, ivi compreso la sottoscrizione della convenzione con l'Ente d'Ambito, al fine di procedere alla costituzione in SAD del Comune di Salerno*";
- b) con Deliberazione di Consiglio d'Ambito n. 16 del 05.06.2019, l'EdA Salerno ha preso atto, ai sensi della L.R. 14/2016 e dello Statuto, della costituzione in Sub Ambito Distrettuale da parte del Comune di Salerno (capoluogo di Provincia);
- c) si rende necessario procedere in attuazione dell'articolo 24, comma 6, della L.R. n. 14/2016, alla definizione con apposita Convenzione, ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 267/2000, dei rapporti tra il Comune di Salerno costituito in SAD e l'EdA Salerno *per lo svolgimento delle relative funzioni anche per quanto riferito ai modelli operanti di svolgimento del servizio, al regime tariffario ed all'individuazione del soggetto gestore;*

RITENUTO:

- a) di dover procedere in attuazione dell'articolo 24, comma 6, della L.R. n. 14/2016, alla definizione con apposita Convenzione, ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 267/2000, dei rapporti tra il Comune di Salerno costituito in SAD e l'EdA Salerno *per lo svolgimento delle relative funzioni anche per quanto riferito ai modelli operanti di svolgimento del servizio, al regime tariffario ed all'individuazione del soggetto gestore;*

VISTI:

- a) il D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
- b) il D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;
- c) il D.L. n. 138/2011 convertito con modificazioni dalla Legge n. 148/2011 e s.m.i.;
- d) il D.L. n. 1/2012 convertito con modificazioni dalla Legge n. 27/2012 e s.m.i.;



Ente d'Ambito per il servizio di gestione
integrata dei rifiuti urbani

AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE
"SALERNO"



Comune di Salerno

e) la L.R. n. 14/2016 e s.m.i.;

f) la L. n. 205/2017 e s.m.i.;

Tutto quanto sopra premesso, convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 - PREMESSE

1. Le premesse, aventi valore pattizio, costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Art. 2 - DEFINIZIONI

1. Ai fini della presente convenzione, nel rispetto dell'art. 7 della L.R. n. 14/2016, s'intendono per:
 - a) *Ciclo industriale dei rifiuti solidi urbani*: l'insieme dei segmenti del servizio, costituiti dallo spazzamento, raccolta, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti;
 - b) *Gestione integrata dei rifiuti solidi urbani*: la gestione dei servizi di spazzamento, raccolta, raccolta differenziata, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti, compresi il controllo di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché il complesso delle attività volte ad ottimizzare la gestione dei rifiuti mediante l'eventuale realizzazione e gestione degli impianti di trattamento, recupero, riciclo e smaltimento secondo le migliori tecniche disponibili;
 - c) *Ambito Territoriale Ottimale (ATO)*: la dimensione territoriale per lo svolgimento, da parte dei Comuni in forma obbligatoriamente associata, delle funzioni relative alla gestione del ciclo dei rifiuti urbani, secondo i principi di efficienza, efficacia, economicità, trasparenza e sostenibilità ambientale;
 - d) *Sub - Ambito Distrettuale (SAD)*: la dimensione territoriale, interna all'ATO ed in conformità ai criteri stabiliti dal PRGRU, per l'organizzazione del ciclo o di suoi segmenti individuata per una maggiore efficienza gestionale;
 - e) *Ente d'Ambito (EdA)*: l'Autorità d'Ambito costituita dai Comuni ricadenti in ciascun ATO per l'esercizio in forma obbligatoriamente associata delle funzioni amministrative inerenti la gestione dei rifiuti.

Art. 3 - OGGETTO

1. La presente convenzione disciplina, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 267/2000 e dell'art. 24, comma 6, L.R. n. 14/2016, in particolare in un'ottica di valorizzazione dei principi di efficienza, efficacia ed economicità e, comunque, nel rispetto di criteri e parametri indicati nel Piano regionale di gestione dei rifiuti, ai sensi dell'articolo 200 commi 1 e 7 del decreto legislativo 152/2006, nonché di quanto previsto nel Piano d'Ambito, i rapporti tra il Comune di Salerno, costituito in SAD, e



Ente d'Ambito per il servizio di gestione
integrata dei rifiuti urbani

AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE
"SALERNO"



Comune di Salerno

l'EdA Salerno per lo svolgimento coordinato delle funzioni amministrative e delle attività relative ai servizi di gestione dei rifiuti urbani.

2. In riferimento al territorio del SAD Capoluogo, il modello di gestione del ciclo integrato dei rifiuti o dei singoli segmenti dei quali esso si compone è definito d'intesa tra l'EdA e il Comune, nel rispetto delle previsioni contenute nel Piano d'Ambito e secondo le modalità organizzative di cui al successivo art. 5.
3. In particolare, rientrano nell'ambito della presente convenzione e debbono essere individuate con le modalità di cui al comma 2 del presente articolo:
 - a) la definizione delle modalità di svolgimento del servizio, specificando le singole attribuzioni e competenze, nel rispetto di quanto definito dal Piano d'Ambito;
 - b) i target di conseguimento dei risultati (ad es. % RD coerente con gli obiettivi di pianificazione, ecc...)
 - c) le parti del servizio del ciclo integrato oggetto di affidamento;
 - d) le modalità di individuazione del gestore (o dei gestori) del servizio sul territorio del SAD Capoluogo;
 - e) l'individuazione delle cose e dei beni principali e strumentali all'erogazione del servizio, il titolo di appartenenza, la loro destinazione ed uso;
 - f) la durata degli affidamenti, eventuali rinnovi o proroghe ove consentiti;
 - g) il regime transitorio degli affidamenti;
 - h) il regime tariffario, nel rispetto di quanto definito dal Piano d'Ambito;
 - i) i contenuti minimi del contratto di servizio;
 - j) il regime (inadempimento, penali, etc..) e l'individuazione delle rispettive responsabilità;
 - k) possibili forme di conservazione del rapporto negoziale/convenzionale.
 - l)
4. Fermo restando quanto previsto dal Piano d'Ambito, rientrano nel servizio oggetto di affidamento le seguenti attività:
 - a) Servizi base;
 - b) Servizi aggiuntivi a richiesta, complementari ai servizi base;
 - c) Gestione razionale del sistema impiantistico e delle infrastrutture, delle strutture, dei mezzi e delle attrezzature, funzionali al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e nella disponibilità del Gestore;
 - d) Pianificazione, progettazione e realizzazione, manutenzione, vigilanza e custodia delle infrastrutture e degli impianti ricadenti nel Comune, fissi e non, previsti nel Piano d'Ambito;
 - e) rimozione dei rifiuti abbandonati/combusti;



Ente d'Ambito per il servizio di gestione
integrata dei rifiuti urbani

AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE
"SALERNO"



Comune di Salerno

- f) monitoraggio, controllo e vigilanza di ogni fase e grado delle attività;
- g) previsioni pianificatorie in relazione a situazioni emergenziale e/o straordinarie;
- h)

Art. 4 - ATTIVITA' ESTERNE AL SERVIZIO

1. Le parti convengono che costituiscono attività esterne al servizio, ai sensi della regolazione di ARERA, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo:
 - derattizzazione;
 - spazzamento e sgombero della neve;
 - cancellazione scritte vandaliche;
 - defissione di manifesti abusivi;
 - gestione dei servizi igienici pubblici;
 - gestione del verde pubblico;
 - manutenzione delle fontane.
 -

Art. 5 - ORGANIZZAZIONE

1. L'esercizio delle rispettive funzioni avviene d'intesa tra le parti, ai sensi dell'art. 3, comma 2, senza ulteriori oneri, spese aggiuntive e/o costi di alcun tipo e fermi restando i poteri di direzione, controllo, vigilanza ed indirizzo della *governance* del ciclo integrato dei rifiuti in capo all'Ente d'Ambito. Per lo svolgimento delle funzioni oggetto della presente convenzione non è possibile la costituzione di nuovi enti o organismi, comunque denominati, dotati o meno di personalità giuridica o di soggettività.
2. Le parti possono adottare decisioni esecutive anche mediante teleconferenza o altra idonea modalità.
3. Le parti si avvalgono di personale dell'EdA e del Comune per lo svolgimento delle attività comuni necessarie all'attuazione della presente convenzione.

ART. 6 - OBBLIGHI DELLE PARTI

1. Le parti, al fine del raggiungimento degli obiettivi individuati all'art. 3 della presente convenzione si impegnano a:
 - a) operare nel rispetto dei principi di lealtà correttezza e reciproca collaborazione;
 - b) eseguire le rispettive prestazioni secondo criteri di tensione al risultato;
 - c) rispettare i vigenti strumenti di pianificazione in materia di rifiuti urbani ed assimilati, e le decisioni assunte con le modalità di cui all'art. 5;



Ente d'Ambito per il servizio di gestione
integrata dei rifiuti urbani

AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE
"SALERNO"



Comune di Salerno

- d) rispettare i vincoli e gli indirizzi regolatori e pianificatori per il conferimento dei rifiuti agli impianti, adeguandosi a tutte le loro successive modificazioni;
 - e) rispettare gli atti di regolazione emanati da ARERA in tema di rifiuti urbani ed assimilati e dagli altri Enti/Organismi competenti;
 - f) adeguare e coordinare reciprocamente le norme disciplinari e regolamentari in materia;
 - g) armonizzare le rispettive procedure negoziali e amministrative e le metodologie di svolgimento delle attività relative alla gestione del servizio;
 - h) adeguare l'organizzazione della propria struttura interna secondo quanto previsto dalla presente convenzione;
 - i) contribuire in modo leale e in buona fede al controllo, alla vigilanza ed al monitoraggio sulle modalità di svolgimento del servizio, proponendo ed adottando tempestivamente le soluzioni del caso;
 - j) coordinare e semplificare gli aspetti economici e finanziari (*impegni di spesa, liquidazioni delle fatture ed emissione dei relativi mandati di pagamento, ecc...*) inerenti i servizi oggetto del ciclo integrato e/o del suo segmento per la quota di pertinenza;
 - k) adeguare, in particolare, le previsioni disciplinari, negoziali e/o regolamentari ai principi di tendenziale pareggio di bilancio, di imparzialità, di semplificazione, di digitalizzazione dei documenti, di conseguimento della performance, di efficacia, efficienza ed economicità delle procedure e della gestione del ciclo dei rifiuti;
 - l) rispettare la normativa comunitaria, nazionale e regionale.
2. Il Comune, in riferimento ai servizi il cui perimetro di pertinenza riguardi esclusivamente il territorio del SAD Capoluogo e tenendo conto delle modalità organizzative di cui all'art. 5, provvede a:
- a) predisporre e adottare i provvedimenti prodromici all'affidamento del servizio, inclusa la relazione ai sensi dell'art. 34 comma 20 del Decreto Legge 179/2012. Tale provvedimento è adottato sulla base delle valutazioni svolte in accordo con l'EdA, incluse, in caso di affidamento in house dei servizi quelle prescritte dall'art. 192, comma 2, del D.Lgs. 50/2016;
 - b) gestire le procedure di affidamento del servizio integrato e/o di singoli segmenti del quale esso si compone, curando, altresì, la sottoscrizione del relativo contratto di servizio;
 - c) armonizzare i contenuti del contratto di servizio con gli standard qualitativi e quantitativi di servizio definiti dall'EdA all'interno del Piano d'Ambito (standard tecnici di tipo aziendale, dei servizi di raccolta, dei mezzi e delle attrezzature per la raccolta, dei servizi di spazzamento, nonché standard prestazionali ed economici);
 - d) condividere con l'EdA la documentazione relativa ai servizi e alle gestioni affidate o svolte in economia, nonché la documentazione relativa agli impianti della cui gestione è responsabile;



Ente d'Ambito per il servizio di gestione
integrata dei rifiuti urbani

AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE
"SALERNO"



Comune di Salerno

- e) fornire la documentazione e le informazioni di propria pertinenza, per l'assunzione, da parte dell'EdA, dei provvedimenti dettati dal Metodo Tariffario Rifiuti definito da ARERA per ciascun periodo regolatorio. In particolare, il Comune trasmette all'EdA:
- il PEF grezzo di sua competenza;
 - la relazione di accompagnamento come da appendice 2) della deliberazione ARERA n. 443/2019;
 - la dichiarazione di veridicità dei dati trasmessi a firma del Sindaco come da appendice 3) della deliberazione ARERA n. 443/2019;
 - il PEF grezzo, la relazione di accompagnamento e la dichiarazione di veridicità a firma del legale rappresentante del soggetto gestore del servizio qualora esistente.
- f) condividere con l'EdA, nel rispetto della normativa vigente in materia di privacy e tutela e trattamento dei dati personali, l'anagrafe tariffaria e i relativi aggiornamenti, ivi inclusi gli archivi afferenti la Tassa per lo Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani (TARSU), la Tariffa di Igiene Ambientale (TIA) e il Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) dei contribuenti sottoposti a tassazione e/o tariffazione, con specifica indicazione dei rispettivi flussi finanziari suddivisi per esercizio finanziario.
3. L'Eda, nello svolgimento delle proprie funzioni, tenendo conto delle modalità organizzative di cui all'art. 5, provvede a:
- a) collaborare con il Comune capoluogo per le attività istruttorie e valutative funzionali agli adempimenti prodromici all'affidamento, anche ai fini della rispondenza delle scelte del Comune capoluogo con i contenuti del Piano d'Ambito;
 - b) esaminare e controllare la documentazione acquisita dal Comune secondo quanto fissato dalla deliberazione ARERA n.443/2019. Accertata la completezza e la regolarità della predetta documentazione, l'EDA elabora il PEF finale con la determinazione dei coefficienti di sua competenza ai fini del controllo del rispetto dei limiti di crescita tariffaria e per la validazione della tariffa finale. A seguire l'EDA elabora la relazione e la determinazione direttoriale di validazione del PEF e le trasmette al Comune. Quest'ultimo approva il PEF e la TARI dell'anno di riferimento con deliberazione del Consiglio Comunale nel rispetto di quanto validato dall'EDA che, successivamente all'acquisizione della predetta delibera e trascorsi i termini fissati per la sua pubblicazione, provvede a trasmettere sul portale ARERA l'intera documentazione della validazione del PEF del Comune;
 - c) esercitare l'attività di monitoraggio, nel rispetto delle indicazioni di Piano d'Ambito, al fine di verificare l'efficace attuazione del Piano stesso;
 - d) esercitare l'attività di controllo, implementando, di concerto con il Comune di Salerno, il sistema previsto nel Piano d'Ambito.
4. Le parti s'impegnano reciprocamente, nel rispetto delle vigenti disposizioni contrattuali, a rendere disponibile il personale necessario per lo svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione.



Ente d'Ambito per il servizio di gestione
integrata dei rifiuti urbani

AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE
"SALERNO"



Comune di Salerno

Art. 7 - DURATA

1. La presente Convenzione ha durata di ... anni decorrenti dalla data di sottoscrizione, salvo proroghe e rinnovi concordati.

Art. 8 - RINVIO - FORO COMPETENTE.

1. Per quanto non previsto nella presente Convenzione si rimanda, alla normativa vigente. In caso di dubbi o controversie è pregiudiziale un accordo bonario tra le parti, tenuto conto che l'interesse pubblico al buon andamento della gestione del ciclo dei rifiuti è prevalente. In caso di mancato accordo, foro competente è quello del comune capoluogo.

Art. 9 - REGISTRAZIONE E PUBBLICAZIONE

1. Su richiesta delle parti, la presente convenzione è sottoposta a registrazione a tassa fissa presso l'Agenzia delle Entrate con spese equamente suddivise a carico delle Parti sottoscrittenti, salvo diverso accordo.
2. La convenzione valida ed efficace deve essere sempre pubblicata in forma aggiornata e agevolmente visibile nei siti istituzionali degli Enti d'Ambito. La pubblicazione ha effetto di pubblicità notizia.
3. Le parti si impegnano a mettere a disposizione tempestivamente la documentazione e le informazioni richieste dalla Regione.